



# COMUNE DI GIUSTENICE

PROVINCIA DI SAVONA

C. F. e P. IVA 00336100094

COPIA

## ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.17 DEL 24-09-2020

OGGETTO:	<b>TARIFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE.</b>
----------	---

L'anno **duemilaventi** addì **ventiquattro** del mese di **settembre** alle ore **17:30**, nella sede comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in **sessione Ordinaria** ed in seduta **Pubblica** di **Prima** convocazione

Risultano presenti i Signori:

<b>Referto di pubblicazione</b> Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia dei presente verbale venne pubblicata il giorno ..... all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. Addì .....  Il Segretario Comunale F.to Dott. Vincenzo Trevisano	<b>Cognome e Nome</b>	<b>Pr. As.</b>
	<b>BOETTO Mauro</b>	<b>Presente</b>
	<b>MAZZA Renata Maria</b>	<b>Presente</b>
	<b>SERRATO Piero Lorenzo</b>	<b>Presente</b>
	<b>BOETTO Gabriella</b>	<b>Presente</b>
	<b>FIALLO Pier Paolo</b>	<b>Assente</b>
	<b>MENINI MONICA</b>	<b>Presente</b>
	<b>REMBADO Pietro Paolo</b>	<b>Presente</b>
	<b>ORSO Luca</b>	<b>Presente</b>
	<b>GIORDANO SERRATO CLAUDIA</b>	<b>Assente</b>
	<b>BATTISTINI Flavio</b>	<b>Presente</b>
	<b>CALVO ROBERTO</b>	<b>Presente</b>

Partecipa il Segretario Comunale **Dott. Vincenzo Trevisano**.

Il Sig. **Dott. BOETTO Mauro**

Assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

## **OGGETTO: TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**SENTITA** la seguente relazione del Sindaco Presidente:

“Iter processuale:

- in data 13 gennaio 2011, il Fallimento della Società L.M.C. di Cosso Domenico e C. S.a.s. ha proposto ricorso al TAR per la Liguria contro il Comune di Giustenice, per sentire condannare questa Amministrazione al pagamento della complessiva somma di € 3.581.905,15, a titolo di risarcimento danni, derivante, in parte dall'annullamento in autotutela del Piano di Lottizzazione “San Lorenzo”, approvato nell'anno 1982 con D.C.C. n. 170/1982 - trattasi di provvedimento annullato dal TAR per la Liguria, con sentenza n. 24/1998, poi confermata dal Consiglio di Stato, con Sentenza n. 3984/2008, e dall'altra parte dall'adozione dell'ulteriore Ordinanza Sindacale n. 13/2005, con la quale, nell'anno 2005, è stata imposta al Fallimento il rifacimento e la messa in sicurezza della tombinatura del “Rio Veggiu”, corrente all'interno dell'area oggetto di lottizzazione;
- al Giudizio proposto dal Fallimento L.M.C. è stato assegnato l' R.G. n. 92/2011 e, in esso, il Comune di Giustenice si è costituito, contestando integralmente la fondatezza delle argomentazioni proposte e chiedendo, comunque, la chiamata in manleva del Signor Farinazzo Delio, in qualità di socio illimitatamente responsabile della Società Farinazzo Delio & C. S.a.s., originario attuatore dell'intervento lottizzatorio e dante causa della Società L.M.C.;
- con Sentenza n. 6/2020, pubblicata il 9 gennaio u.s., il TAR per la Liguria, non definitivamente pronunciando, ha (in sintesi):
  - 1 – accolto la domanda risarcitoria, formulata dal Fallimento LMC S.a.s. nei confronti del Comune, relativa al presunto danno ingenerato dall'annullamento, nel 1992, del Piano di Lottizzazione “Rio Veggiu”, senza, peraltro, quantificare l'importo di tale presunto danno;
    - 2 – respinto (dichiarandola inammissibile) l'ulteriore domanda risarcitoria, avanzata dal Fallimento in relazione all'Ordinanza Contingibile ed Urgente n. 13/2005;
    - 3 – licenziato CTU, volta alla quantificazione del suddetto danno;
- in data 20 aprile 2020, il Dott. Benzi, quale CTU, ha presentato bozza di relazione di consulenza tecnica (all.3), con la quale ha quantificato l'importo complessivo di € 515.009,85, di cui € 273.014,5 per “danno emergente” ed € 241.995,35 per “lucro cessante.

**COSA HA FATTO L'ENTE**

A seguito dell'emissione della sentenza di cui sopra, il Comune ha iniziato un percorso di trattative con la controparte, che ha coinvolto tutta l'amministrazione e gli uffici e che si è svolto in diversi incontri, anche presso gli studi legali dei rispettivi difensori nella città di Genova, finalizzato a raggiungere un accordo risolutivo, per evitare il default dell'ente.

Ricordo che l'eventuale fallimento dell'ente determinerebbe conseguenze pregiudizievoli per la cittadinanza, costringendo il Comune ad adottare tutte le misure per riparare il debito e, quindi, ad innalzare tutte le tasse con aliquota massima per numerosi anni.

#### PERCHE' SI ALLA TRANSAZIONE?

Decidere di non addivenire alla composizione bonaria della controversia, per il Comune significherebbe accantonare tutte le somme derivanti dall'aumento delle tasse, fino all'emissione della Sentenza del Consiglio di Stato, dove l'ente potrebbe risultare soccombente, con un evidente rischio di dissesto o, comunque, di essere oggetto di procedura di riequilibrio, qualora dovesse essere confermata la somma stabilita dal CTU.

Risolvere transattivamente il contenzioso, esporrebbe sì l'ente ad una gravosa anticipazione di liquidità, ma condurrebbe a chiudere definitivamente una vicenda quarantennale e l'aumento delle tasse sarebbe destinato, a tale vicenda, solo per l'anno 2020.

Da qui la scelta "obbligata" di un aumento di tasse, dopo 5 anni di mantenimento della tassazione di poco superiore al minimo, che permetterà la salvaguardia economica di questo ente.";

**SENTITA**, altresì, la seguente relazione del Consigliere delegato, Rag. Flavio Battistini:

“Richiamata la normativa, di cui al punto precedente, anche il termine delle aliquote TARI e IMU è posto al 30 settembre 2020;

Considerato che l' ARERA, autorità con specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con delibera n. 303/2019/R/RIF, ha introdotto le linee guida per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari.

Nonostante le delibere adottate dall'ARERA non abbiano natura normativa e non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche e integrazioni – l'introduzione di tale nuovo metodo tariffario incide profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto alle metodologie utilizzate fino all'anno 2019.

Ai fini della predisposizione del PEF 2020, rimangono da chiarire molteplici profili, a fronte delle numerose criticità legate all'applicazione del metodo tariffario delineato, per quanto riguarda l'approvazione delle tariffe della TARI 2020, il Consiglio Comunale – alla luce di tali nuove disposizioni, allo stato attuale non può che confermare per l'anno in corso le tariffe della TARI 2019, in modo da permettere la riscossione della TARI 2020.

L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 che dovrà necessariamente essere trasmesso dal Gestore in corso d'anno ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà

essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021, così come previsto dall'art. 107, comma 5 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella L. 24.04.2020 n. 27.

Visto l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, occorre dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo, anche al fine di salvaguardare il tessuto economico sociale del territorio comunale, precisando che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020.

In particolare, si prevede per l'anno 2020:

- in relazione alle utenze non domestiche, l'abbattimento dei coefficienti Kd (minimo e massimo), in misura forfettaria del 25 per cento, anche a mente della deliberazione ARERA 158/2020;

- in relazione alle utenze domestiche di cui alla categoria 202 non residenti, l'abbattimento dei coefficienti Kd (minimo e massimo), in misura forfettaria del 10 per cento, specificando che, data l'impossibilità di spostarsi dal Comune di residenza a causa delle misure restrittive poste in essere, tale agevolazione opera solo per gli utenti che risiedono al di fuori del Comune di Giustenice, mentre non si applica agli utenti che, nonostante risultino non residenti in quell'immobile, sono residenti nel Comune di Giustenice;

Inoltre si ritiene che l'evolversi della situazione emergenziale, che ha portato ad un differimento dei termini per l'approvazione delle tariffe, limitatamente all'anno di imposta 2020, costituisca valido motivo per la proroga dei termini di pagamento previsti dall'art. 45 del Regolamento succitato, che prevedono come scadenze di versamento le date 31 luglio e 31 ottobre di ciascun anno, già posticipati al 15 Settembre 2020 e 15 Novembre 2020, con delibera Consiliare, di prevedere un ulteriore differimento delle scadenze, tenuto anche conto dell'emissione del ruolo relativo al servizio idrico, così stabilite:

- prima rata entro il 30 ottobre;
- seconda rata entro il 21 dicembre.

L'utente ha la possibilità di effettuare il versamento in un'unica soluzione entro il 30 ottobre.”;

**RICHIAMATO** l'art. 54 D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

**RICHIAMATO**, altresì, quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, L. 27.12.2006, n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

**VISTO** l'art. 1, comma 639, della L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), che ha introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1 gennaio 2014, un nuovo tributo, denominato Imposta Unica Municipale (IUC), composto dall'imposta municipale propria (IMU), di natura

patrimoniale, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI) e nel tributo sui servizi indivisibili (TASI);

**CONSIDERATO** che la TARI continua a prevedere l'applicazione, da parte del Comune, di un tributo dovuto da tutti i soggetti, che possiedono e detengono, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;

**RICORDATO** che la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni, di cui al Capo III del D.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale, di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata, di cui al D.Lgs. n. 152/2006, nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, di cui all'art. 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);

- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni, che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti, conferiti al servizio pubblico, possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);

- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);

- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

**VISTO** l'art. 1, comma 653, della L. n. 147/2013, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2018, il Comune, nella determinazione delle tariffe TARI, deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

**PRESO ATTO** delle "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653, dell'art. 1, della L. n. 147/2013", pubblicate dal MEF per supportare gli enti locali nell'analisi della stima dei fabbisogni standard per la funzione "smaltimento rifiuti";

**VISTA** la successiva nota di approfondimento di IFEL (Istituto per la Finanza e l'Economia Locale) del 16.02.2019, tesa a fornire ulteriori chiarimenti ai Comuni, nonché ad offrire uno specifico applicativo di simulazione dei costi standard per il servizio di smaltimento dei rifiuti;

**VISTO** l'art. 1, comma 738, della L. 23.12.2019, n. 160, che ha previsto, a decorrere dal 2020, l'abolizione della IUC, ad eccezione delle norme relative alla TARI;

**PRESO ATTO** che, in sede di conversione del D.L. n. 124/2019, avvenuta con L. 19.12.2019, n. 157, il Legislatore ha previsto che i termini di approvazione delle tariffe e dei regolamenti della TARI siano posticipati al 30.04.2020;

**RILEVATO** che tale differimento è da ricondurre alle difficoltà riscontrate dai Comuni di adeguarsi alle nuove indicazioni vincolanti dettate dall'ARERA in materia di rifiuti, con particolare riferimento alle deliberazioni: n. 443/2019/R/RIF, relativa alla "definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", il cui Metodo Tariffario Servizio Integrato di gestione dei Rifiuti; n. 444/2019/R/RIF, relativa alle "disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";

**DATO ATTO** che, con il D.L. n. 18/2020 (c.d. decreto "Cura Italia"), convertito in L. 24.04.2019, n. 27:

- il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tariffa corrispettiva, previsto dall'art. 1, comma 683-bis, della L. 27.12.2013, n.147, è stato differito dal 30.04.2020 al 30.06.2020, a norma dell'art. 107, comma 4, del D.L. 17.03.2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (pubblicato sulla GU Serie Generale n. 70 del 17.03.2020);
- il comma 5 del richiamato art. 107 ha, poi, previsto che "I comuni possono, in deroga all'art. 1, commi 654 e 683, della L. 27.12.2013, n.147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio, tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

**RICHIAMATO** l'art.138 del D.L. n. 34/2020 "Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020", con cui sono abrogati il comma 4 dell'art. 107 del D.L. 17.03.2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.04.2020, n. 27, il comma 779 dell'art. 1 della L. 27.12.2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'art. 1 della L. 27.12. 2013, n. 147;

**RILEVATO** che, in applicazione del disposto normativo, di cui sopra, la scadenza sia per l'approvazione di aliquote e tariffe che per i Regolamenti IMU e TARI è differita, insieme all'approvazione del bilancio di previsione, al 31 luglio 2020;

**RILEVATO**, altresì, che, ad oggi, il termine ultimo di approvazione del bilancio per gli enti locali è contenuto nel citato art. 107, comma 2, posto al 30 settembre 2020 (ex 31 Luglio), grazie alla legge di conversione del D.L. n. 34/2020, che testualmente recita:

*“per le finalità, di cui al comma 1 (In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, è differito il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d’esercizio relativi all’esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020..), per l’esercizio 2020, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, di cui all’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è differito al 30 settembre 2020;*

**CONSIDERATA** la potestà regolamentare del Comune in materia di entrate, anche tributarie, prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e dall'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

**CONSIDERATO**, altresì, che l'art. 1, comma 527, L. n. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:

1) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi, che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

2) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;

3) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

**CONSIDERATO**, inoltre, che, con delibera n. 303/2019/R/RIF, l'ARERA ha introdotto le linee guida per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con una metodologia che contiene ancora numerosi aspetti che non sono stati chiariti dalla stessa ARERA, anche a seguito della pubblicazione, in data 31.10.2019, della delibera n. 443/2019/R/RIF, di Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 - 2021;

**CONSIDERATO**, ancora, che – per quanto le delibere adottate dall'ARERA non abbiano natura normativa e non possano, quindi, sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI, dettate dalla L. 27.12.2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni – l'introduzione di tale nuovo metodo tariffario incide profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto alle metodologie utilizzate fino all'anno 2019;

**CONSIDERATO**, in particolare, che, ai fini della predisposizione del PEF 2020, rimangono da chiarire molteplici profili, tra cui in particolare, a titolo esemplificativo: - chi debba essere individuato come Gestore del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, ai fini della predisposizione del PEF, tenendo conto della diversa situazione normativa vigente nelle singole Regioni; - come debba essere predisposto il PEF, tenendo conto del fatto che le indicazioni fornite da ARERA si riferiscono alle imprese e alla contabilità privatistica, con evidenti problemi generali di applicazione ai sistemi contabili degli Enti Pubblici, sia in termini operativi che di equilibri di bilancio, in particolare in presenza di una gestione della TARI come tributo, anche se con caratteristiche di puntualità legate all'applicazione del D.M. 20.04.2017, e non invece come entrata corrispettiva di natura patrimoniale; - come debba essere gestita la previsione di vincoli sulle entrate relative ai costi variabili (+/- 20%) delle annualità precedenti, da spostare nei costi fissi se superiori a tale livello di scostamento crea degli evidenti problemi di compatibilità con il D.P.R. n. 158/1999; - come debba essere gestita la previsione che pone un limite massimo di entrate complessive (fisse + variabili) delle annualità precedenti, con parametri che trovano difficile attuazione da parte degli Enti Pubblici e con previsione di una verifica di congruità relativa ai costi standard, che appare a sua volta difficilmente applicabile; - come debba essere applicata la previsione dell'art. 6, relativa ai «costi ammessi a riconoscimento tariffario», da individuare sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno a-2, in contrasto con il dettato dell'Allegato 1 del D.P.R. 158/1999, che si riferisce sempre ai costi relativi all'anno a-1, con conseguenze assolutamente prevedibili sugli equilibri di bilancio (maggiori costi effettivi nell'anno per cui viene predisposto il PEF, che non possono essere inseriti in tariffa nello stesso anno); - come debbano essere contabilizzati nel PEF i costi di conferimento ad impianti dei rifiuti, per cui l'ARERA ha previsto la possibilità di utilizzare tariffe ufficiali, che vengono peraltro normalmente determinate solo in un momento successivo alla predisposizione del PEF; - come debba essere gestita la problematica degli accantonamenti, in relazione ai quali ARERA ha fornito - al paragrafo 14.2 - espresse indicazioni su accantonamenti relativi al fondo di dubbia esigibilità, che quindi sembra possa essere coperto da quota di PEF; - come gestire le procedure di approvazione del PEF, in relazione alle quali ARERA ha previsto la predisposizione in base al modello approvato, da trasmettere all'Ente locale, il quale (o l'eventuale soggetto terzo) ha trenta giorni per validarlo e poi trasmetterlo ad ARERA, che ha invece un tempo indefinito per approvarlo o respingerlo, non essendo chiaro quale sia il

significato da attribuire alla possibilità, fino all'approvazione di ARERA, di usare i "prezzi massimi del servizio" determinati dall'Ente territorialmente competente;

**ATTESO** che, a fronte delle numerose criticità legate all'applicazione del metodo tariffario delineato dall'ARERA, le principali associazioni rappresentative dei Comuni hanno richiesto al Governo di disporre il rinvio al 2021 dell'applicazione di tale metodo tariffario, con un'istanza che ha portato a introdurre, nell'art. 57bis, comma 2 D.L. 26.10.2019, n. 124, convertito in L. 19.12.2019, n. 157, un nuovo comma 683bis della L. n. 147/2013, in base al quale «in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i Comuni, in deroga al comma 683 e all'art. 1, comma 169, della L. 27.12.2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati»;

**CONSIDERATO** che, per quanto riguarda l'approvazione delle tariffe della TARI 2020, il Consiglio Comunale – alla luce di tali nuove disposizioni, allo stato attuale, non può che confermare, per l'anno in corso, le tariffe della TARI 2019, in modo da permettere la riscossione della TARI 2020, considerato che, di fatto, tale decisione si allinea a quanto disposto dal sopra richiamato art. 13, comma 15ter, D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, come introdotto dall'art. 15bis D.L. n. 34/2019, convertito in L. n. 58/2019, che ha previsto che i versamenti della TARI, la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

**EVIDENZIATO** che l'eventuale conguaglio tra i costi, risultanti dal PEF per il 2020, che dovrà necessariamente essere trasmesso dal Gestore in corso d'anno ed i costi determinati per l'anno 2019, potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021, così come previsto dall'art. 107, comma 5, D.L. 17.03.2020 n. 18, convertito, con modificazioni, nella L. 24.04.2020, n. 27;

**VISTA** la deliberazione di C.C. del 30.11.2018, n. 35, con cui sono state approvate tra l'altro le tariffe della TARI, per l'anno 2019;

**VISTO** l'art. 58-quinquies del D.L. n. 124/2019, convertito in L. n. 157/2019, il quale ha equiparato in termini di coefficienti da utilizzare per la tassa gli studi professionali alle banche e agli istituti di credito; V

**VISTA** la nota IFEL del 24.04.2020, avente ad oggetto: "la facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19;

**CONSIDERATO** che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo;

**ATTESO** che le agevolazioni, che si intendono adottare, avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico;

**PRESO ATTO** della delibera 158/2020, ARERA la quale presenta diverse problematiche applicative;



**VISTO** l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, in base al quale le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

**RITENUTO** avvalersi della suddetta disposizione ed introdurre interventi agevolativi per le utenze non domestiche, sulla base dei criteri e dei requisiti che verranno di seguito esposti;

**CONSIDERATO** che, in relazione alle utenze non domestiche, le agevolazioni volte a ridurre il carico tariffario sono correlate agli interventi governativi, che hanno imposto la chiusura di numerose attività e tengono conto anche della progressiva ripresa lenta e parziale;

**RITENUTO** di prevedere, per l'anno 2020, in relazione alle utenze non domestiche, l'abbattimento dei coefficienti Kd (minimo e massimo), in misura forfettaria del 25 per cento, anche a mente della deliberazione ARERA 158/2020;

**RITENUTO**, altresì, di prevedere, per l'anno 2020, in relazione alle utenze domestiche di cui alla categoria 202 non residenti, l'abbattimento dei coefficienti Kd (minimo e massimo), in misura forfettaria del 10 per cento, specificando che, data l'impossibilità di spostarsi dal Comune di residenza a causa delle misure restrittive poste in essere, tale agevolazione opera solo per gli utenti che risiedono al di fuori del Comune di Giustenice, mentre non si applica agli utenti che, nonostante risultino non residenti in quell'immobile, sono residenti nel Comune di Giustenice;

**VISTO**, l'allegato parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, rilasciato per quanto di competenza;

**VISTI** i pareri favorevoli, tecnico e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267;

**VISTO** il Regolamento Comunale per l'applicazione della TARI;

**VISTO** il Regolamento di contabilità;

**VISTO** il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

**CON VOTI** unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, dei n. 9 Consiglieri presenti e votanti, nessuno astenuto,

## **D E L I B E R A**

1. di DARE ATTO, per i motivi sopra espressi, che, per quanto riguarda l'approvazione delle tariffe della TARI 2020, il Consiglio Comunale, tenuto conto di quanto espresso in narrativa, allo stato attuale, non può che confermare, per l'anno in corso, le tariffe della TARI 2019, in modo da permettere la riscossione della TARI 2020;

2. di CONFERMARE, pertanto, con efficacia dal 1° gennaio 2020, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le tariffe della TARI, così come determinate con deliberazione di C.C. del 28.02., n. 6;
3. di PREVEDERE, per l'anno 2020, in relazione alle utenze non domestiche, l'abbattimento dei coefficienti Kd (minimo e massimo), in misura forfettaria del 25 per cento, anche a mente della deliberazione ARERA 158/2020;
4. di PREVEDERE, altresì, per l'anno 2020, in relazione alle utenze domestiche di cui alla categoria 202 non residenti, l'abbattimento dei coefficienti Kd (minimo e massimo), in misura forfettaria del 10 per cento, specificando che, data l'impossibilità di spostarsi dal Comune di residenza a causa delle misure restrittive poste in essere, tale agevolazione opera solo per gli utenti che risiedono al di fuori del Comune di Giustenice, mentre non si applica agli utenti che, nonostante risultino non residenti in quell'immobile, sono residenti nel Comune di Giustenice;
5. di DARE ATTO che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. n. 296/2006, ai fini della riscossione della TARI 2020 e che tale disposizione è inserita nel Regolamento TARI;
6. di STABILIRE che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate di seguito indicate, valide solo per l'anno 2020:

Acconto 1^ rata: <b>30 ottobre</b>
------------------------------------

Saldo 2^ rata: <b>21 dicembre</b>
-----------------------------------

7. di STABILIRE, altresì, che l'intero importo dovuto per la TARI potrà essere versato, per l'anno 2020, in un importo unico entro la scadenza del 30.10.2020;
8. di PROVVEDERE, entro il 31.12.2020, alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, dando atto che l'eventuale conguaglio, tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021, così come previsto dall'art. 107, comma 5, D.L. 17.03.2020 n. 18, convertito, con modificazioni, nella L. 24.04.2020. n. 27;
9. di DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo;
10. di PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'ente, in *Amministrazione trasparente*;
11. di DICHIARARE, con separata, unanime e favorevole votazione, dei n. 9 Consiglieri presenti e votanti, nessuno astenuto, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Fatto, letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
f.to Dott. BOETTO Mauro

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Trevisano Dott. Vincenzo

---

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io Segretario Comunale previa dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio ON-LINE ove rimane esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Giustenice lì,

IL Segretario Comunale  
f.to Trevisano Dott. Vincenzo

---

Visto si esprime PARERE in ordine alla **Regolarita' Contabile** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000. Data: 24/09/2020.

Il Responsabile del Servizio

F.to Dott.ssa Silvia Mulè

Visto si esprime PARERE in ordine alla **Regolarita' Tecnica** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000. Data:

Il Responsabile del Servizio

F.to Dott.ssa Silvia Mulè

---

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.  
Giustenice lì, 24/09/2020.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Vincenzo TREVISANO

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è **diventa immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  
Giustenice lì, 24/09/2020.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Vincenzo TREVISANO